

Prova della bancarotta fraudolenta documentale più agevole con condotte distrattive

La fattispecie non può derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili

/ Stefano COMELLINI

La bancarotta fraudolenta documentale è connotata dal **dolo generico**, elemento soggettivo che non può desumersi dalla mera irregolarità delle scritture contabili, bensì dall'accertamento inequivoco in capo all'agente della coscienza e volontà di ostacolare la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

Tuttavia, qualora detto reato si accompagni a **condotte distrattive**, la prova della sua sussistenza può in concreto rivelarsi più agevole, affidandosi anche a criteri logico-presuntivi.

Il principio così sintetizzato – ancora riferito al previgente [art. 216](#) comma 1 n. 2 L. fall. ma pienamente attuale – si rinviene nella sentenza n. [32893](#) depositata ieri dalla Cassazione e discende dall'analisi della natura e dei rapporti tra le due diverse fattispecie.

Il ricorrente era stato ritenuto responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale nei gradi di merito, ivi ravvisandosi il necessario elemento psicologico del dolo generico nella **mera irregolarità** delle **scritture contabili**, ritenute inidonee a ricostruire puntualmente il patrimonio della società e il movimento degli affari; tanto che, proprio per tale lacunosità, non era stato possibile provare le parimenti contestate ipotesi distrattive da cui lo stesso era così stato assolto.

Tuttavia, ad avviso della Corte, la sentenza impugnata si è mostrata **contraddittoria** proprio sotto questo profilo, vale a dire nell'affermare che l'assoluzione dalle condotte di bancarotta fraudolenta distrattiva dimostrerebbe, nel caso di specie, la tenuta irregolare della contabilità.

Sul punto, la Corte ricorda come sia costante, nella sua giurisprudenza, il principio per cui la fattispecie di bancarotta documentale a dolo generico non possa derivare dalla mera constatazione dello stato delle scritture contabili, da cui si faccia derivare la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; al contrario, è necessario, con metodo inferenziale, chiarire dalle modalità della condotta contestata la **ragione** e gli **elementi** sulla base dei quali l'imputato abbia avuto coscienza e volontà di realizzare l'oggettiva impossibilità di ricostruire il patrimonio o il movimento degli affari e non, invece, di trascurare semplicemente la regolare tenuta delle scritture, senza valutare le conseguenze di tale condotta, così integrandosi l'atteggiamento psicologico del diverso e meno grave reato di bancarotta semplice di cui al previgente [art. 217](#) comma 2 L. fall. (Cass. n. [15743/2023](#)).

In particolare, si è rilevato come il dolo generico possa essere desunto, con metodo **logico-presuntivo**, dall'accertata responsabilità dell'imputato per fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto la condotta di irregolare tenuta dei libri o delle altre scritture contabili, che rappresenta la modalità fenomenica dal cui verificarsi dipende l'integrazione dell'elemento oggettivo del reato, è, di regola, funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti depauperativi del patrimonio sociale (Cass. n. [33575/2022](#)).

Qualora, quindi, la bancarotta fraudolenta documentale si accompagni, come nel caso di specie, a condotte distrattive, per la Corte l'accertamento del primo reato può essere **più agevole**, ma non è vero il contrario.

Le condotte distrattive, infatti, impongono il **rigoroso accertamento** della precedente disponibilità, da parte dell'imprenditore fallito, dei beni non rinvenuti, e la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni è desumibile anche dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore della loro destinazione (Cass. n. [17228/2020](#)), non potendosi, al contrario, limitarsi ad affermare che dall'omessa o irregolare tenuta della contabilità sia derivata la mancanza di prova delle distrazioni; a maggior ragione, laddove poi la stessa sentenza impugnata aveva fatto riferimento a condotte aventi a oggetto beni che pacificamente rientravano nel patrimonio dell'imprenditore.

La Corte ricorda poi che oggetto del reato di bancarotta fraudolenta documentale può essere **qualsiasi documento contabile** relativo alla vita dell'impresa, dal quale sia possibile conoscere i tratti della sua gestione; per la bancarotta semplice documentale, invece, l'illiceità della condotta è circoscritta alle sole scritture obbligatorie (Cass. n. [37459/2021](#)).

Tuttavia, nella prima ipotesi non è necessario che la condotta debba necessariamente riguardare la totalità delle scritture contabili perché quanto rileva è che le concrete modalità di tenuta di quelle scritture che risultino lacunose, incomplete, inattendibili si riflettano nell'accertata **impossibilità**, o estrema **difficoltà ricostruttiva**, tale da non consentire di ricostruire la vita dell'impresa utilizzando altra contabilità, anche se ufficiosa, tenuta dall'imprenditore.

Ne consegue l'onere di individuare quali siano le scritture **di volta in volta** rilevanti rispetto alla condotta concretamente contestata e, quindi, accertare la sussistenza del richiesto dolo generico.